



# CITTÀ DI MENDICINO

(Provincia di Cosenza)

Ordinanza n. 26...../2017

**OGGETTO:** Uso acqua potabile.

## IL SINDACO

CONSIDERATO che con l'approssimarsi della stagione estiva, risulta essere già in atto il fenomeno della diminuzione dei livelli delle fonti di approvvigionamento e, conseguentemente, della riduzione della portata di acqua potabile erogata alla quasi totalità dei Comuni calabresi.

RITENUTO di dover impedire sprechi delle predette risorse idriche, al fine di assicurare l'erogazione dell'acqua per usi potabili domestici della popolazione.

CONSIDERATA, pertanto, la necessità, a tutela della salute pubblica, di dover vietare l'utilizzo dell'acqua per usi diversi da quelli domestici, lavorativi e potabili.

RILEVATO, pertanto, che l'eccessivo consumo di acqua potabile diverso dall'uso strettamente domestico non consente di garantire la fornitura di acqua potabile per gli usi civili.

CONSIDERATO che per evitare possibili situazioni di emergenza è opportuno limitare l'utilizzo dell'acqua distribuita dall'acquedotto ai solo fini igienico-potabili.

VISTO che occorre garantire l'uso prioritario dell'acqua per il consumo umano rispetto a tutti gli altri usi.

RITENUTO di dover ordinare, a scopo preventivo, il divieto di utilizzare l'acqua potabile per gli usi diversi da quelli igienico-potabili.

VISTO che sussistono gli elementi acchè, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/00, in qualità di autorità sanitaria locale, siano adottati tutti i possibili provvedimenti di urgenza al fine di evitare ogni pregiudizio alla salute pubblica.

VISTO il Decreto Lgs. n° 267/2000 e ss.mm. segnatamente gli artt. 50 e 54.

RITENUTO adottare ogni utile accorgimento finalizzato al risparmio di acqua;

## ORDINA

E' fatto **DIVIETO**, salvo espressa revoca, a tutti i cittadini di utilizzare l'acqua potabile per uso extradomestico, in particolare per l'innaffiamento e il lavaggio di piazzali e automezzi e il riempimento di invasi irrigui, l'irrigazione di orti e giardini e comunque per ogni altro spreco ed abuso in genere.

## INFORMA CHE


ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/00 e ss.mm. i contravventori saranno puniti con una sanzione amministrativa da un minimo di €. 25,00 a un massimo di €. 500,00 e comunque saranno applicate le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di Legge.

## DEMANDA

All'Ufficio di Polizia Municipale il controllo dell'esecuzione della presente ordinanza e a garantire una stretta sorveglianza sul corretto uso dell'acqua potabile per evitare impieghi impropri e sprechi. La presente ordinanza verrà resa nota alla cittadinanza mediante affissione all'Albo Pretorio comunale e alle bacheche comunali e pubblicazione sul sito Internet comunale.

Copia della presente verrà trasmessa alla Prefettura di Cosenza, alla Stazione Carabinieri di Mendicino (CS). E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza. Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al TAR competente entro sessanta (60) giorni dalla data di emissione della presente ordinanza o, in alternativa, con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni.

Dalla Residenza Municipale li 16.06.2017



IL SINDACO  
LEG. ARONZO PALERMO